

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COMO

22100 Como – Viale Spallino, 5 (Palazzo di Giustizia) – Tel. 031 / 26.93.35 – Fax 031 / 24.12.07

REGOLAMENTO IN FASE DI AGGIORNAMENTO E IN OGNI CASO DA RITENERSI INTEGRATO CON LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DM N. 150/2023

REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
(aggiornato con le modifiche al d.lgs. n. 28/2013
apportate dal D.L. n. 69/2013 convertito in L. n.
98/2013) (e con le modifiche adottate in ottemperanza
alle decisioni TAR Lazio n. 1521 del 23.1.2015 e n.
1421 del 26.1.2015)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/2010, il presente Regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.

Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 28/2010, al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare con l'assistenza di un avvocato iscritto all'Albo o di un praticante avvocato iscritto al Registro speciale dei praticanti nei limiti dell'abilitazione.

ARTICOLO 2 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione si attiva attraverso il deposito di una domanda presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione (d'ora in poi OdM).

La domanda può essere presentata sia utilizzando l'apposito modulo (reperibile sul sito) sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo:

- dati identificativi delle parti;
- sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse;
- oggetto della domanda;
- copia, là dove esistente, della clausola di mediazione;
- dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere;
- dati identificativi dei professionisti che assisteranno la parte nel procedimento;
- indicazione del valore della controversia;
- eventuale indicazione del mediatore scelto tra i nominativi dell'elenco dell'OdM (solo in caso di domanda congiunta);
- eventuale dichiarazione dell'istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell'eventuale accordo, susseguente all'espletamento del procedimento;
- eventuale richiesta che l'incontro abbia comunque luogo, anche qualora la parte invitata abbia espressamente manifestato di non aderire al tentativo di mediazione.

Oltre all'originale della domanda (con i relativi allegati), dovranno essere contestualmente depositate 2 copie per l'ufficio (con i relativi allegati) + 1 copia per ognuna delle parti chiamate in mediazione (con i relativi allegati).

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei confronti di più soggetti.

Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del Regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata (allegato B) e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'OdM.

Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento, eccezion fatta per quanto le altre parti abbiano espressamente dichiarato come riservato al solo mediatore.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda.

ARTICOLO 3 - LA SEGRETERIA

La Segreteria dell'OdM amministra il servizio di mediazione.

Coloro che operano presso la Segreteria devono essere imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione. Al sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

La Segreteria tiene un apposito fascicolo cartaceo e/o informatico per ogni procedimento di mediazione, registrato e numerato nel registro degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente Regolamento ~~e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento~~, annota la domanda nell'apposito registro e comunica, nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente (o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri) e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione (L. 479 del 16/12/1999), le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs n. 28/2010;

b) all'altra parte o alle altre parti: l'avvenuto deposito della domanda di mediazione, con sua trasmissione in copia, le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 17 e 20 del D.lgs. n. 28/2010, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente (o, in casi eccezionali, mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri) e che dovrà essere assistito da un avvocato o praticante avvocato nei limiti dell'abilitazione; l'invito a comunicare, almeno otto giorni prima dell'incontro, la propria adesione, chi sarà presente all'incontro, l'accettazione del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella B allegata, con la precisazione che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, incorrerà nelle conseguenze di cui all'art. 8, comma 4 bis, del D.lgs. 28/2010.

La Segreteria potrà consentire l'esame del fascicolo alla parte chiamata in mediazione solo dopo che la stessa avrà aderito al procedimento.

L'adesione dovrà essere comunicata con dichiarazione conforme al modello predisposto dall'OdM, da depositare - debitamente compilato e sottoscritto - presso la Segreteria dell'OdM in originale (con i relativi allegati), e 2 copie per l'ufficio (con i relativi allegati) e 1 copia per la parte istante (con i relativi allegati). La Segreteria si riserva, in via generale e anche in relazione a casi particolari, di disporre modalità di chiamata in mediazione diverse da quelle sopra descritte, eventualmente ponendo a carico della parte istante, i relativi adempimenti, oneri e costi.

ARTICOLO 4 - IL MEDIATORE

Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

Il mediatore non svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

Il mediatore, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e dall'allegato A al presente Regolamento, é designato dall'OdM tra i nominativi inseriti in un apposito Elenco, (salvo che le parti abbiano prescelto il mediatore di comune accordo tra i nominativi iscritti nel medesimo Elenco) secondo criteri inderogabili di turnazione predeterminati, tenendo conto anche della specifica competenza professionale del mediatore.

E' facoltà dell'Organismo nominare più di un mediatore.

I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato dall'OdM.

Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e deve comunicare alla Segreteria, non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice di comportamento; in mancanza non può avere inizio il procedimento di mediazione.

La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità; qualora successivamente all'accettazione dell'incarico dovessero sorgere motivi di incompatibilità, il mediatore dovrà informare immediatamente le parti e l'OdM.

Le parti possono richiedere all'OdM, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore.

In caso di accoglimento dell'istanza l'OdM nominerà un altro mediatore.

L'OdM provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore, qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall'OdM.

In ogni caso il mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza motivazione o giustificato motivo, sotto pena di cancellazione d'ufficio dall'elenco.

Su domanda del mediatore interessato, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 180/2010 (introdotto dall'art. 4 del D. interministeriale n. 145/2011) l'OdM consente, gratuitamente, il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3 lett. b) del D.M. n. 180/2010 (così come modificato dall'art. 2 del D. interministeriale n. 145/2011) ai mediatori del proprio Elenco nonché ai mediatori di altri Organismi, tenendo conto del numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l'aggiornamento ed il tirocinio dei mediatori iscritti presso il proprio Organismo e presso gli Organismi dell'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

Al fine di garantire il tirocinio assistito, tanto il mediatore quanto le parti non possono opporsi alla presenza di più mediatori tirocinanti a ciascun procedimento.

I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno attenersi alle disposizioni relative all'incompatibilità nonché a quelle relative alla riservatezza, all'inutilizzabilità e al segreto professionale applicabili per il mediatore.

ARTICOLO 5 - INCONTRO DI MEDIAZIONE

L'OdM fissa il primo incontro tra le parti e il mediatore a norma dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010.

Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'OdM.

Il mediatore, durante il primo incontro, dovrà chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invitare le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procederà con lo svolgimento delle attività di mediazione, previo pagamento – ad opera di ciascuna parte- di tutte le indennità di mediazione di cui al successivo art. 7 e Tariffario allegato.

Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità e in mancanza di nomina di mediatore ausiliario, di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 28/2010.

La nomina dell'esperto è subordinata all'adesione di almeno una parte all'impegno, dalla stessa sottoscritto, a sostenerne gli oneri secondo i compensi previsti dall'OdM, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.

ARTICOLO 6 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

Al sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 28/2010, quando è raggiunto un accordo amichevole il mediatore redige processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo raggiunto.

Il mediatore potrà formulare una proposta di conciliazione solo se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento e solo qualora disponga degli elementi necessari.

In ogni caso, prima della formulazione della proposta il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 28/2010.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e la stessa, salvo diverso accordo delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.

Le parti, entro sette giorni, dovranno far pervenire al mediatore, presso la Segreteria dell'OdM, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Quando l'accordo è raggiunto, il mediatore redige verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'accordo raggiunto può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore redige verbale, con l'indicazione della proposta e della parte o delle parti che non vi hanno aderito; il verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

In caso di mancata partecipazione di una delle parti al tentativo di mediazione, il mediatore non può formulare la proposta e nel verbale dà atto della mancata partecipazione.

L'originale del verbale redatto durante l'incontro è depositato presso la Segreteria dell'OdM e di esso è rilasciata copia alle parti che ne fanno richiesta.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché nessuna delle parti compare, verrà redatto, dal mediatore verbale di mancata partecipazione delle parti.

Il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.lgs. n. 28/2010.

Analogamente avverrà qualora ad essere presente all'incontro sia la parte chiamata in mediazione ed assente la parte istante.

Al termine del procedimento di mediazione verrà consegnata ad ogni parte la scheda di valutazione (allegato C) che le parti dovranno compilare e sottoscrivere.

Sarà cura dell'OdM trasmettere al responsabile della tenuta del registro e dell'elenco la scheda per via telematica con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento.

Nel caso in cui l'OdM venga sospeso o cancellato dal registro tenuto dal Ministero ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 180(2010 ciò non produrrà effetti sui procedimenti in corso, i quali proseguiranno presso l'organismo scelto concordemente dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione; in mancanza di intesa, l'Organismo a cui affidare la prosecuzione del procedimento sarà scelto dal Presidente del Tribunale.

Ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 28/2010, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e per rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ARTICOLO 7 - INDENNITÀ

~~Salvo diverse previsioni di legge, per le spese di avvio del procedimento è dovuto, da ciascuna parte, un importo di Euro 40,00= oltre IVA come per legge, che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione.~~

Le spese di mediazione - comprensive dell'onorario del mediatore - sono dovute, in solido, dalla parte istante e da ciascuna parte che ha aderito al procedimento, nella misura prevista nel Tariffario allegato al presente Regolamento e devono essere corrisposte per l'intero, in caso di prosecuzione delle operazioni di mediazione dopo la conclusione della fase informativa e di interpello di cui al comma 3 dell'art. 5 del presente Regolamento.

In caso di mancato pagamento delle spese all'OdM, l'incontro di mediazione non avrà luogo ed il procedimento di mediazione si riterrà concluso, salvo i casi previsti dall'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010.

Le suddette spese sono dovute ogniqualvolta sia richiesta al mediatore la redazione di un verbale anche nell'eventualità di abbandono del procedimento o in caso di mancata partecipazione allo stesso.

Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, comma 4, del D.lgs n. 28/2010 è liquidato a parte sulla base delle tabelle di liquidazione dei compensi dei C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Como e comunque corrisposto entro la chiusura del procedimento di mediazione.

Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, l'OdM decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti.

In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risultasse maggiore di quello originariamente stabilito, l'importo delle spese di mediazione sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

L'OdM può comunque ed in ogni momento rideterminare l'ammontare delle indennità dovute.

ARTICOLO 8 - ESENZIONE PER I NON ABBIENTI

Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale (o è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 28/2010) e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'OdM.

A tal fine la parte é tenuta a depositare, presso l'OdM, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione deve essere autenticata, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'OdM lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente così come l'avvocato e il praticante abilitato che le assiste devono svolgere la loro prestazione gratuitamente.

Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano beneficiarie dell'esenzione del cui al presente articolo.

L'OdM può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui all'art. 8 che precede.

ARTICOLO 9 - REGISTRO DELLE AMMISSIONI AL GRATUITO PATROCINIO

L'OdM tiene un registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti che ricadono nella disciplina di cui all'art. 8 che precede..

Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del Mediatore, l'esito della mediazione, l'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

L'OdM può disporre il riconoscimento di un'indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo gratuito.

ARTICOLO 10 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi decorrenti dal deposito della domanda di mediazione, salvo necessità di proroga motivata su concorde richiesta delle parti.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione é riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato.

Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese durante la mediazione; a tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale di Segreteria presente sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni.

Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale né di giuramento decisorio.

Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'OdM, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Restano salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231/2007 così come modificato dall'art. 22 del D.lgs. n. 28/2010.

ARTICOLO 12 - PROCEDURE TELEMATICHE EVENTUALMENTE UTILIZZATE

L'OdM può avvalersi di modalità telematiche per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 28/2010.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO

L'OdM non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.

Ai fini interruttivi dei termini di prescrizione e impeditivi di decadenze, la parte istante è tenuta a comunicare la domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/2010.

L'OdM non può essere ritenuto responsabile per fatti e/o omissioni proprie del mediatore nella conduzione del procedimento di mediazione.

Tutti i termini previsti dal Regolamento devono intendersi come ordinatori e sono sospesi dal 1° al 31 agosto di ogni anno ovvero in concomitanza con la chiusura della Segreteria dell'OdM.

ARTICOLO 14 - RAPPORTI CON ALTRI ODC/ODM

L'OdM si riserva la possibilità di stipulare accordi con altri Odc/OdM al fine di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori degli stessi anche per singoli affari di mediazione.

ALLEGATO A

REQUISITI per l'ISCRIZIONE nell'ELENCO dei MEDIATORI

CODICE ETICO - NORME di COMPORTAMENTO per i MEDIATORI

Requisito necessario per l'iscrizione all'Elenco predetto è la presentazione di un attestato di partecipazione, con esito positivo, a un corso specifico di formazione a ciò qualificante, tenuto con i criteri e secondo le modalità previsti per legge.

In ogni caso l'iscrizione è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dall'OdM.

I mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OdM, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento e adempiendo all'obbligo di tirocinio con cadenza almeno biennale, come previsto per legge.

La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento e l'omesso tirocinio, così come la mancata disponibilità a sottoporsi a valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'Elenco dei mediatori.

Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un mediatore, all'incarico a lui affidato - quando reiterato per più di tre volte nell'arco di un triennio - comporta la cancellazione dello stesso dall'Elenco dell'OdM.

Il mantenimento dei requisiti di onorabilità fissati dal D.M. n. 180/2010, nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di cinque organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'OdM.

L'OdM può e deve verificare che i singoli mediatori esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dell'OdM.

I mediatori devono essere iscritti all'Albo degli Avvocati degli Ordini della Lombardia.

Il mediatore e i suoi ausiliari non potranno svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente, difensore o arbitro. È fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Non possono percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere, per ogni mediazione per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b) informare immediatamente le parti e l'OdM delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;
- c) formulare, ove richiesto, le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- e) mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e salvo che ciò riguardi fatti contrari alla legge;
- f) assicurarsi che le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento abbiano compreso ed accettato gli obblighi di riservatezza;
- g) svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia;
- h) astenersi dall'esercitare alcuna pressione sulle parti e rispettare sempre la volontà delle parti nella ricerca della soluzione, astenendosi dall'influenzarle;
- i) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'OdM.

Gli incontri di mediazione dovranno essere tenuti presso la sede dell'OdM. L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del mediatore comporta l'immediata segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza per l'eventuale sospensione dall'incarico di mediatore e/o per altri eventuali provvedimenti.

ALLEGATO B

Tariffario delle indennità di mediazione

(art. 16 D.M. 18.10.2010 n. 180 nel testo modificato dal decreto 6.7.2011 n. 145)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. ~~Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.~~
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; ⁽¹⁾
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; ⁽²⁾
 - e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento ⁽³⁾.
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. ⁽⁴⁾
9. ~~Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.~~ ⁽⁵⁾
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. ⁽⁶⁾

(1) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. a), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(3) Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(4) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(5) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

(6) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. f), D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011.

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)				
Fino a euro	1.000:		Euro	65 43;
da euro	1.001	a euro	5.000:	euro 130 87;
da euro	5.001	a euro	10.000:	euro 240 160;
da euro	10.001	a euro	25.000:	euro 360 240;
da euro	25.001	a euro	50.000:	euro 600 400;
da euro	50.001	a euro	250.000:	euro 1.000-668;
da euro	250.001	a euro	500.000:	euro 2.000
				1.000;
da euro	500.001	a euro	2.500.000:	euro 3.800
				1.900;
da euro	2.500.001	a euro	5.000.000:	euro 5.200
				2.600;
oltre euro	5.000.000:		euro	9.200
				4.600.

ALLEGATO C

SCHEMA DI VALUTAZIONE

nella procedura di conciliazione R.G. n. _____

PROMOSSA DA
NEI CONFRONTI DI
CONCILIATORE NOMINATO
INCONTRO AVVENUTO IN DATA
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il sottoscritto _____

esprime le seguenti notizie e valutazioni circa il servizio di mediazione prestato:

- a) Numero di giorni, dal deposito della domanda, entro il quale si è tenuto il primo incontro con il mediatore:
 - b) Chiarezza e facilità di uso dei moduli forniti dall'Organismo di mediazione:
o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
 - c) Efficienza e tempestività della Segreteria amministrativa dell'Organismo di mediazione
o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
 - d) Efficienza e professionalità del mediatore
o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
 - e) Grado di soddisfazione circa l'utilizzo del servizio di mediazione prestato
o insufficiente – o sufficiente – o buono – o ottimo
 - f) Eventuali considerazioni e/o suggerimenti:
-

Como,

firma

